

**DELIBERAZIONE 5 AGOSTO 2025  
402/2025/A**

**ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL COLLEGIO DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER  
ENERGIA RETI E AMBIENTE SUCCESSIVAMENTE AL TERMINE DEL 9 AGOSTO 2025, DI  
SCADENZA NATURALE DELLA QUARTA CONSILIATURA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1351<sup>a</sup> riunione del 5 agosto 2025

**VISTI:**

- l'articolo 97 della Costituzione, nella parte in cui sancisce il principio generale del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", con particolare riguardo ai commi da 527 a 530 dell'articolo 1;
- il decreto del Presidente della Repubblica, del 9 agosto 2018, di nomina dell'attuale Consiliatura dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità);
- il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;
- il vigente Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell'Autorità;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Autorità e relativo sistema delle deleghe;
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2024, 547/2024/A, di approvazione del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio 2025 - 31 dicembre 2025;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2025, 377/2025/A, di approvazione della variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2025 - 31 dicembre 2025;
- il parere del Consiglio di Stato, Sezione Terza, del 7 dicembre 2010, n. 5388 (di seguito: parere 5388/10);
- i pareri del Consiglio di Stato, Sezione Prima, del 20 aprile 2012, n. 1917 (di seguito: parere 1917/12), e Sezione Seconda, del 10 maggio 2012, n. 2169 (di seguito: parere 2169/12).

**CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 481/95, i Componenti dell'Autorità durano in carica sette anni e non possono essere confermati;
- il Consiglio di Stato, con parere 5388/10, ha affermato che:
  - l'Autorità, in quanto istituzione indipendente di nomina anche parlamentare e non soggetta, in caso di vacanza dell'organo, al potere sostitutivo del Governo, è sottratta all'applicazione della disciplina recata dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, che prevede, per gli organi amministrativi, un periodo di *prorogatio* pari a quarantacinque giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di durata;
  - considerata la particolare rilevanza e la non surrogabilità delle funzioni affidate all'Autorità, nel caso di simultanea scadenza di tutti i propri componenti, si deve ammettere, a titolo eccezionale, la possibilità di una specifica *prorogatio*, al fine di assicurare la continuità delle funzioni nelle more della nomina del nuovo Collegio;
  - tale specifica *prorogatio* si deve, tuttavia, esaurire entro il termine massimo, non ulteriormente prorogabile, di sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del mandato, con limitazione dei poteri agli atti di ordinaria amministrazione ed a quelli indifferibili ed urgenti;
- i principi espressi nel parere 5388/10 sono stati sostanzialmente confermati dal Consiglio di Stato nei pareri 1917/12 e 2169/12;
- sia la seconda che la terza Consiliatura dell'Autorità si sono conformate al parere 5388/10, operando, in regime di *prorogatio*, entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza naturale;

**RITENUTO OPPORTUNO CHE:**

- l'attuale quarta Consiliatura, nel conformarsi al parere 5388/10, entri, a far data dal giorno successivo a quello di scadenza naturale del mandato, in regime di specifica *prorogatio*, fino al completamento del procedimento di nomina del nuovo Collegio, e comunque non oltre il sessantesimo giorno dalla suddetta scadenza, considerato come "*limite massimo di durata della prorogatio riconoscibile ai componenti dell'[Autorità] in via di scadenza*";
- in detto regime di specifica *prorogatio*, come precisato nel parere 5388/10, il Collegio dell'Autorità continui ad operare, esercitando le proprie funzioni limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione ed a quelli indifferibili ed urgenti

**DELIBERA**

1. di conformarsi al parere del Consiglio di Stato, Sezione Terza, del 7 dicembre 2010, n. 5388 e, pertanto, di operare, a far data dal 10 agosto 2025, in regime di

- specificata *prorogatio*, per una durata massima di sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza naturale del mandato, esercitando le proprie funzioni limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione ed a quelli indifferibili ed urgenti;
2. di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, al Ministro delle Imprese e del Made in Italy e al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle Autorità amministrative indipendenti;
  3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

5 agosto 2025

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*